



## **Titolo**

Settore tecnico - giudizio e responsabilità disciplinare - Commissione disciplinare – procedimento disciplinare – Applicabilità del termine di 90 giorni ex art. 110 CGS

## **Descrizione**

Una volta accolta la natura di giudice di primo grado della Commissione disciplinare per il settore tecnico, occorre applicare anche alle relative decisioni il principio generale portato dall'art. 110 Codice di giustizia sportiva. L'art. 110 Codice di giustizia sportiva, infatti, si riferisce non già ad un procedimento in particolare, ma “[ad ogni] pronuncia [...] di primo grado” (v. il comma 1) e detta effettivamente un principio generale che non sembra soggetto a limiti di applicazione. Si deve allora affermare il principio per cui, quale che sia il giudice, i termini della pronuncia di primo grado riguardanti un procedimento disciplinare devono comunque essere di “novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 9/CFA/2020-2021/B

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Scordino

## **Riferimenti normativi**

art. 110 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 009 dell'11 settembre 2020 (Sigg.ri Daniele Serappo e Rocco Postiglione-Procura Federale)**